



**Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).**

The content of this publication represents the views of the author only and is her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

### **Caso di studio**

Tre funzionari doganali, A, B e C, sono accusati di aver partecipato a un'organizzazione criminale dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2016, nella fattispecie chiedendo tangenti ai conducenti che attraversavano la frontiera per non effettuare ispezioni doganali e non documentare le irregolarità individuate. B è anche accusato di avere riscosso le tangenti, mentre C è anche accusato di corruzione.

Il 15 dicembre 2016 questi individui sono stati arrestati. Subito dopo il loro arresto, sono stati informati delle accuse loro imputate. Nei mesi successivi, le accuse sono state formulate in modo più dettagliato e comunicate a questi individui. Sono stati altresì informati delle prove raccolte.

All'inizio del 2019 l'inchiesta non era ancora conclusa. Il fatto che siano passati due anni ha avuto un effetto pratico sul caso, perché, secondo il diritto nazionale, si potrebbe avviare una procedura speciale. In particolare, sulla base di questa procedura speciale, il giudice dovrebbe rinviare la causa al procuratore, concedendo a quest'ultimo un periodo di tre mesi per concludere l'inchiesta e porre fine alla fase pre-processuale dell'azione penale, o arrestando il procedimento giudiziario o portando il caso a processo. Se il procuratore avesse scelto la seconda opzione, avrebbe avuto altri 15 giorni per emettere e presentare un'incriminazione al tribunale. Se il procuratore non avesse rispettato tali ulteriori termini, il tribunale si sarebbe incaricato della causa e avrebbe chiuso il procedimento penale. A, B e C hanno presentato un ricorso con il quale si chiede che il giudice applichi tale procedura.

Il giudice ha accolto il ricorso e ha rinviato la causa al procuratore, concedendo a quest'ultimo un termine di tre mesi per concludere l'indagine, per elaborare nuove imputazioni, per divulgare tali accuse e il fascicolo di indagine agli imputati e per porre fine alla fase pre-processuale del procedimento penale, dopo di che dispone di quindici giorni aggiuntivi per formulare un'incriminazione e sottoporla al tribunale.

Il procuratore ha elaborato nuove imputazioni e ha presentato un'incriminazione al tribunale entro il termine prescritto. Non ha però divulgato tali accuse e il contenuto del fascicolo di indagine ad A, B e C o ai loro avvocati, in quanto essi avevano dichiarato di non essere stati in grado di comparire alle date fissate per tale divulgazione per motivi medici e professionali.

La Corte ha quindi ritenuto che erano state commesse violazioni dei requisiti procedurali essenziali del diritto nazionale, mentre le parti dell'incriminazione relativa a quanto C avrebbe commesso erano viziate da contraddizioni. Di conseguenza, conformemente alle disposizioni relative a tale procedura speciale, il giudice ha nuovamente ordinato il rinvio del procedimento al procuratore, concedendo a quest'ultimo un termine di un mese per sanare le infrazioni delle norme procedurali individuate.

Tuttavia, pur avendo il pubblico ministero convocato gli interessati in più occasioni, non è riuscito a comunicare correttamente le accuse formulate e il fascicolo di indagine. I tre individui e i loro avvocati hanno nuovamente dichiarato di non poter comparire alle date stabilite per una serie di motivi, compresi viaggi all'estero, motivi medici e professionali e mancata osservanza da parte del procuratore del termine legale di notifica con tre giorni di preavviso per la



**Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).**

The content of this publication represents the views of the author only and is her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

comunicazione del fascicolo di indagine. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il procuratore non avesse sanato le violazioni dei requisiti procedurali essenziali precedentemente individuati, che avesse commesso ulteriori infrazioni e che le contraddizioni nell'incriminazione non fossero state completamente eliminate.

Il tribunale ha inoltre dichiarato che questi tre individui e i loro avvocati potrebbero avere abusato dei loro diritti, impegnandosi in nient'altro che tattiche di stallo per impedire al procuratore di concludere la fase pre-processuale del procedimento penale ed eliminare le infrazioni entro il termine prescritto. Il tribunale ha comunque ritenuto che le condizioni per la chiusura del procedimento erano soddisfatte e che tali individui avevano quindi diritto alla chiusura del procedimento. Nondimeno, ha deciso di sospendere la causa piuttosto che ordinare la chiusura del procedimento penale.

Il procuratore, il quale sosteneva che non era stata commessa alcuna violazione di requisiti procedurali essenziali, e C, che riteneva che il giudice avesse commesso un errore nel non chiudere il procedimento penale in questione, hanno proposto ricorso. Il giudice d'appello ha ritenuto che il tribunale avrebbe dovuto chiudere il procedimento penale conformemente alle disposizioni particolari del diritto nazionale e, a tal fine, ha rinviato la causa.

Tuttavia, il tribunale era incerto se siffatta chiusura fosse compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con l'obbligo degli Stati membri di garantire l'effettiva azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Per questo motivo, si è rivolto alla CGUE e, in effetti, quest'ultima ha stabilito che l'articolo 325, paragrafo 1, del TFUE preclude la legislazione nazionale che istituisce una procedura per la chiusura di un procedimento penale, come quello del caso in questione, in merito a gravi attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale. Inoltre, ha invitato il tribunale nazionale a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafo 1, del TFUE, disapplicando, ove necessario, la legislazione nazionale speciale, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati. La CGUE ha altresì stabilito se e come il tribunale di rinvio possa sanare le violazioni dei diritti degli individui conformemente al diritto dell'Unione.

A seguito della sentenza della CGUE, il tribunale ha deciso di non applicare una disposizione nazionale per conformarsi alla sentenza pregiudiziale. Tuttavia, gli imputati hanno proposto ricorso contro tale decisione; la decisione è stata quindi annullata dalla corte d'appello. Di conseguenza, la causa è stata rinviata al tribunale, con richiesta di rinviarla al procuratore. Per questo motivo, il tribunale ha sostenuto di non essere più in grado di sanare le infrazioni procedurali nel modo indicato dalla CGUE, in quanto il pubblico ministero deve assumere il controllo.

Domande – problemi:

1. Individuare i punti del caso rilevanti per i diritti della difesa come disciplinati dal diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2012/13/UE e della direttiva 2013/48/UE.
2. Identificare la violazione dei diritti. Quali violazioni possono essere sanate nella fase raggiunta in modo da garantire la compatibilità con le direttive?



**Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).**

The content of this publication represents the views of the author only and is her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

3. L'abuso di diritti da parte dell'imputato ha un effetto su queste stime?
4. Supponiamo che A e C abbiano lo stesso avvocato. A sta facendo argomentazioni che incriminano C, mentre C resta in silenzio. Questo costituisce un problema? È accettabile, per le direttive, che una disposizione nazionale imponga al giudice di ricusare tale avvocato? Sarebbe lo stesso se i due si fossero incriminati reciprocamente?
5. Supponiamo che D, un conducente, fosse andato dalla polizia accusando B di avergli chiesto una tangente. La polizia, che aveva appena iniziato a indagare su B, ha tenuto conto delle accuse di D ma allo stesso tempo ha diffidato di lui. A causa di ciò, e dopo aver scoperto alcune note che implicavano transazioni illegali tenute da B, essi hanno contestato D sulla base di informazioni ricavate dalle note, senza rivelarlo a D. Dalla combinazione delle note e delle successive domande è risultato che D aveva in effetti pagato B più volte in passato. Se il procedimento penale avesse incluso D insieme agli altri tre individui in materia di corruzione, si sarebbe verificata una violazione dei diritti di D? Sarebbe possibile incriminarlo e garantire il rispetto dei suoi diritti?
6. Supponiamo che anche E, un altro conducente e cittadino di un paese terzo, sia arrestato per corruzione nel caso. A quali condizioni avrebbe diritto di ricevere la traduzione dei documenti del caso e quali documenti dovrebbero essere inclusi sulla base del diritto dell'Unione? [Direttiva 2010/64/UE]